

IL TRIBUNALE DI VARESE

SEZIONE FERIALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa Anna AZZENA

Presidente

dr.ssa Manuela PALVARINI

Giudice relatore ed estensore

dr.ssa Roberta SPERATI

Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data odierna,

esaminati la proposta, il piano e la documentazione (tempestivamente) depositata in data 25.06.2018 dalla società PENSOTTI FABBRICHE CALDAIE LEGNANO S.p.A.¹ ai fini dell'apertura della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 2/2018 r. g. per come successivamente "integrati" in data 31.07.2018 (in ottemperanza al decreto reso in data 13/16.07.2018²) e in data 04.08.2018 (all'esito della comunicazione del decreto reso in data 02.08.2018³),

senza tacere che (valga sottolinearlo) non ha sorpreso "il fatto che l'offerta formulata da Termotecnica Industriale sia condizionata al raggiungimento di un accordo sindacale [omissis⁴]" bensì ha sorpreso il fatto che detta offerta, formulata in data 19.06.2018 e "presentata" in data 25.06.2018, dovesse essere "accettata immediatamente" (con il "beneplacito" del Tribunale) giacché irrevocabile e valida fino al 27.07.2018⁵ (sebbene, tra l'altro, prevedesse un canone mensile pacificamente, oltre che testualmente, "simbolico" e/o "NON congruo" - a fronte della sostanziale "cessione" dell'intero *know how* aziendale - e il diritto di prelazione sul futuro acquisto "competitivo") e **che** è apparsa - e appare - (quanto meno) imprudente la "specifica scelta imprenditoriale" di non pagare - in corso di procedura - (pacifiche) forniture "continue" quali quelle del gas e dell'energia elettrica (non contestate nell'*an* e nel *quantum*) "in vista della possibile sostituzione del fornitore" (che, comunque, legittimamente vorrà vedere soddisfatti i suoi crediti pregressi, in tutto o in parte, prededucibili) e di lasciare privi di copertura assicurativa (in tesi "soltanto" sino al 02.08.2018⁶) "tutti" gli immobili (stimati capaci di "rendere" oltre 14,5 milioni euro entro il 31.12.2022) "proprio per scegliere le polizze più convenienti",

¹ Di seguito Pensotti

² da intendersi quivi integralmente richiamato

³ da intendersi quivi integralmente richiamato

⁴ V. a pag. 20 e 21 la memoria integrativa depositata in data 31.07.2018

⁵ Ante 31.07.2018: v. il paragrafo n. 7 della citata memoria integrativa

⁶ Non essendo stata a oggi depositata alcuna documentazione comprovante la copertura assicurativa di "tutti" gli immobili "a partire dal 2 agosto 2018" (v. memoria depositata in data 04.08.2018 a pag. 2 ultimo periodo) e il costo, in prededuzione, all'uopo sostenuto (anche al fine di verificare la congruità dell'importo di € 15.000,00 annui "appostato" nel piano integrato in data 31.07.2018 a pag. 49)

non ci si può esimere dal rilevare (nuovamente) **che** la proponente, oltre a non avere esattamente adempiuto agli obblighi informativi cui era tenuta ai sensi dell'art. 161, comma 8, l. f.⁷ (a suo dire perché non disponeva della - o non era in grado di reperire "celermente" la - necessaria documentazione contrattuale "anche" di recente formazione⁸: sic!), non è stata in grado di fornire (nel tempo concesso *ex lege*) "tutte" le informazioni richieste dal professionista attestatore incaricato della redazione della relazione *ex art. 161, comma 3, l. f.¹⁰*, dapprima, non consentendogli di "effettuare i controlli ritenuti opportuni per la ristrettezza dei tempi a disposizione palesandosi gli elementi di dettaglio della domanda soltanto nelle immediate vicinanze della scadenza del deposito"¹¹ e di rendere un'attestazione "piena" (in data 23.06.2018) e, poi o, meglio, da ultimo, non consentendogli (*tout court*) di attestare la fattibilità del piano di concordato proposto ai creditori (in data 31.07.2018), **che** in senso non difforme si sono espressi anche la società di revisione BDO Italia S.p.A. in data 18.07.2018 e il collegio sindacale della Pensotti e **che** alla stessa Pensotti risulta "particolarmente complicato e difficile documentare quella richiesta ragionevole realizzabilità di alcuni crediti appostati a piano"¹²,

e poiché a oggi nessuno ista per la dichiarazione di fallimento della Pensotti è doverosa/dovuta l'ulteriore segnalazione alla P. R. SEDE, ai sensi dell'art. 7 l. f., del manifesto e grave stato di insolvenza in cui versa detta società che, da ultimo, a fronte di un passivo concordatario quantificato in complessivi **€ 55.806.284,52¹³** (v. a pag. 35 e 39 la citata memoria integrativa) ha ipotizzato di poterne soddisfare "soltanto" **€ 27.024.987,54** "entro il 31.12.2022" (v. a pag. 45 la citata memoria integrativa) stimando (non fattibilmente: sic!) di realizzare un attivo concordatario di complessivi **€ 28.355.044,00** (v. a pag. 33 della citata memoria integrativa);

letti e applicati gli artt. 7 e 162, comma 2, l. f.,

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata in data 25.06.2018 dalla società PENSOTTI FABBRICHE CALDAIE LEGNANO S.p.A. per come successivamente "integrata" in data 31.07.2018.

DISPONE la trasmissione del presente decreto alla P. R. SEDE per quanto di competenza ai sensi de-

⁷ V. a pag. 28 e ss. il parere reso dal Commissario giudiziale in data 09.07.2018

⁸ V. quanto dichiarato in data 31.07.2018 e in data 04.04.2018 in merito al contratto di mutuo ipotecario siglato con Banca Popolare di Milano in data 23.02.2015 per l'importo di € 7 milioni (di cui residuano da restituire oltre 6 milioni di euro "appostati", nel piano, al privilegio ipotecario)

⁹ V. memoria depositata in data 04.08.2018

¹⁰ V. a pag. 19, 63, 73 e 74 la relazione a firma del dott. Giuseppe Del Bene allegata alla proposta depositata in data 25.06.2018

¹¹ V. a pag. 22 la relazione datata 23.06.2018

¹² V. la memoria depositata in data 04.08.2018 a pagina 2

¹³ di cui oltre 35,9 milioni di euro al chirografo

gli artt. 6 e 7 l. f..

PROVVEDE con separato decreto a liquidare al dott. Marco Bianchi un acconto sul compenso spettante per le funzioni di commissario giudiziale svolte dal 17.03.2018 a oggi.


RISERVA la liquidazione del compenso (definitivo) spettante (pro quota) anche al dott. Tartaini Orlando (per le funzioni in forza del decreto reso in data 25/26.01.2018 sino al 17.03.2018) all'esito del deposito (che sollecita) di unica proposta di parcella (a firma congiunta).

Si comunichi anche al commissario giudiziale e alla P.R. SEDE.

Così deciso in Varese il 07/08/2018


Il giudice relatore ed estensore

dr.ssa Manuela Palvarini



Il Presidente

Dr.ssa Anna Azzena



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VARESE, il 07/08/18
IL CANCELLIERE
(dott. Giuseppe TROYATO)

